

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "I SOGNI DI CRISTALLO"

TITOLO I

Costituzione – Denominazione – Sede e durata

Articolo 1 – *Costituzione*

Si è costituita l'associazione "SOGNI DI CRISTALLO" organizzazione non lucrativa d'utilità sociale, in breve denominata anche come associazione SDC ONLUS.

Articolo 2 – *Sede*

L'associazione ha sede in LEVICO TERME. La sua durata è indeterminata.

TITOLO II

Carattere dell'associazione e finalità

Articolo 3 – *Scopo*

L'associazione è libera, apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante la raccolta fondi a favore di persone in difficoltà in tutto il mondo e sostenendo l'ambiente.

Articolo 4 – *Attività*

Nell'ambito del settore della beneficenza, l'associazione ha come obiettivo il sostegno di persone in difficoltà ed in obiettiva situazione di difficoltà economica sia su territorio nazionale che internazionale, limitatamente agli aiuti umanitari, attraverso la raccolta di fondi a scopo benefico.

Articolo 5 – *Ulteriori attività*

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi. E' pertanto fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate dalla lettera a) del primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460/1997, ad eccezione di quelle direttamente connesse alle stesse attività istituzionali.

TITOLO III

Gli associati

Articolo 6 – *Gli associati*

All'associazione potranno aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto.

Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'associazione. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'ente e a determinarne programmi e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Articolo 7 – *Le categorie di associati*

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti.

Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente e che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'associazione.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'ente nel corso della sua esistenza.

Sono associati benemeriti coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel perseguimento delle finalità associative o che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell'ente, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione; in particolare, ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione stessa e tutti hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. E' esclusa espressamente la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 8 – *Requisiti degli associati*

L'associato deve:

- mantenere una specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione e fuori di essa;
- versare puntualmente le quote associative stabilite, uniformemente per tutte categorie di associati;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

TITOLO IV

Costituzione, variazione e estinzione del rapporto associativo

Articolo 9 – *Ammissione*

Chiunque desideri essere ammesso all'associazione deve farne domanda scritta al Consiglio di gestione. Con tale domanda il richiedente dichiara di condividere le finalità che l'associazione si propone e si impegna ad osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deliberando l'ammissione a maggioranza semplice. Nel caso di reiezione della stessa, il Consiglio di gestione comunicherà all'interessato – via telefax o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro degli associati – il provvedimento negativo, adeguatamente motivato, entro 10 giorni dalla delibera. La decisione del Consiglio di gestione è insindacabile.

Articolo 10 – *Costituzione rapporto associativo*

Il rapporto associativo si considera costituito dalla comunicazione della relativa deliberazione del Consiglio all'interessato, sempre che il nuovo associato provveda al versamento della quota associativa e ad ogni altro adempimento richiestogli nel termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio, a pena di decadenza.

Articolo 11 – *Durata del rapporto associativo*

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso.

Essa comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria.

Articolo 12 – *Sospensione dall'associazione*

L'associato che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio nell'ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali. Se le infrazioni fossero ripetute ed aggravate il Consiglio sanziona con l'espulsione dell'associato. L'espulsione è altresì applicabile all'associato che si renda moroso oltre 30 giorni dalla data fissata per il versamento della quota associativa.

Articolo 13 – *Maggioranze per le delibere*

Per ogni provvedimento di sospensione, variazione e scioglimento del rapporto associativo, il Consiglio di gestione delibera con maggioranza semplice. Le relative deliberazioni hanno effetto dal

30° giorno successivo alla notifica del provvedimento.

Articolo 14 – *Recesso*

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio la propria volontà di recesso dall'associazione; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale il Consiglio di gestione riceve la comunicazione della volontà di recesso. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO V

Organi dell'associazione

Articolo 15 – *Organi dell'associazione*

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea degli associati;
2. il Consiglio, al cui interno viene eletto il presidente;
3. il Collegio dei revisori dei conti.

È organo straordinario dell'associazione il commissario straordinario.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata, o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

TITOLO VI

L'assemblea degli associati

Articolo 16 – *Assemblea*

L'assemblea è composta da tutti gli associati, con uguali diritti, ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo (entro il 30 aprile)

Articolo 17 – *Competenza dell'assemblea ordinaria*

Sono inoltre di competenza dell'assemblea ordinaria:

- la nomina del Consiglio di gestione, del presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
- la determinazione degli indirizzi generali e dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione, nonché le relative modificazioni.

La convocazione degli associati sarà fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati o per messaggio di posta elettronica, spedito all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati e comunque previa affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima. Qualora il Consiglio di gestione non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee entro 30 giorni dalla richiesta, o sia dimissionario, la convocazione potrà essere effettuata dal Collegio dei revisori; l'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 degli associati, o il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 18 – *Competenza dell'assemblea straordinaria*

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: l'approvazione di integrazioni e modificazioni statutarie; le deliberazioni di fusione e scioglimento dell'associazione; la nomina del commissario straordinario.

Articolo 19 – *Intervento in assemblea*

Alle assemblee possono intervenire validamente tutti gli associati in pari col pagamento delle quote associative, versate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio. Ogni associato ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti.

Articolo 20 – Maggioranze per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria saranno prese a maggioranza semplice. Tutte le deliberazioni sono verbalizzate. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Per le modifiche statutarie, le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorrono la presenza dei 3/4 degli associati iscritti al libro degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

TITOLO VII

Il presidente

Articolo 21 – Presidente dell'associazione

Il presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Ogni qual volta il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni è sostituito in ogni sua attribuzione dal vicepresidente. Il solo intervento di quest'ultimo costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Articolo 22 – Competenza del presidente dell'associazione

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio di gestione, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di gestione per la ratifica del suo operato.

Articolo 23 – Ulteriori competenze del presidente dell'associazione

Il presidente presiede l'assemblea e il Consiglio di gestione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 24 – Dimissioni del presidente

Nel caso di dimissioni del presidente, sarà cura del vicepresidente convocare entro 30 giorni l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo presidente.

TITOLO VIII

Il Consiglio

Articolo 25 – Il Consiglio di gestione

L'associazione è amministrata da un Consiglio di gestione composto da non meno di 4 componenti e non più di 9, eletto dall'assemblea degli associati che ne determina anche il numero. Dura in carica un quinquennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 26 – I poteri del Consiglio di gestione

Al Consiglio di gestione sono devoluti i più ampi poteri per la gestione dell'associazione senza alcuna distinzione né limitazione per atti di cosiddetta amministrazione ordinaria e/o straordinaria e può compiere pertanto tutto quanto ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi incluse le attività inerenti al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell'associazione, al pagamento ed alla riscossione dei debiti e dei crediti, alla radiazione dell'associato per morosità, alla fissazione della quota associativa annuale, all'ammissione di nuovi associati, alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, al compimento di tutti gli atti

necessari per l'acquisizione di fondi per il buon funzionamento dell'associazione. Oltre ad eleggere nel suo ambito il presidente e il vicepresidente, il Consiglio di gestione nomina un segretario e un tesoriere.

Il Consiglio di gestione può, inoltre, delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; nell'ambito dei poteri loro delegati i membri del Consiglio di gestione hanno la rappresentanza legale dell'associazione.

Articolo 27 – Riunioni del Consiglio di gestione

Il Consiglio di gestione si riunisce ad iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Qualora la richiesta sia urgente, il presidente provvede alla convocazione entro 3 giorni, 7 negli altri casi. Alle riunioni del Consiglio potranno essere invitati tecnici ed esperti.

Le adunanze saranno valide con l'intervento personale di almeno 1/3 dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e sono verbalizzate. Nel caso la votazione dia esito di parità, decide il presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di gestione si tengano per teleconferenza – in fonia e video – a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 28 – Dimissioni da membro del Consiglio di gestione

Il membro che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive sarà ritenuto dimissionario dal Consiglio. Le dimissioni da membro del Consiglio di gestione sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, una volta normalizzate. La sostituzione del membro dimissionario avviene con la nomina a consigliere del primo dei non eletti che resta in carica sino allo scadere del mandato del Consiglio. Dalla nomina a membro del Consiglio di gestione non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 29 – Nomina commissario straordinario

Nel caso di dimissioni del Consiglio di gestione, l'assemblea straordinaria elegge il nuovo Consiglio o nomina il commissario straordinario. Il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

TITOLO IX

Il Collegio dei sindaci revisori

Articolo 30 – Il Collegio dei sindaci revisori

Il Collegio dei sindaci revisori è nominato dall'assemblea ordinaria e si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti, che possono essere scelti anche tra i non associati. I sindaci revisori durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. L'incarico di sindaco revisore è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di gestione e non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 31 – Tenuta del libro delle adunanze

I sindaci revisori curano la tenuta del libro delle adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di gestione con facoltà di parola ma senza diritto di voto, salvo che per l'assemblea nel caso in cui i sindaci siano nominati tra gli associati, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprimono parere sui bilanci.

TITOLO X

Il commissario straordinario

Articolo 32 – *Commissario straordinario*

Qualora non sia possibile nominare un nuovo Consiglio di gestione o lo stesso sia sfiduciato per gravi irregolarità dal Collegio dei sindaci revisori, l'assemblea straordinaria può nominare un commissario straordinario, scelto anche tra i non associati, che dura in carica per un periodo non superiore a sei mesi, fatta salva un'ulteriore proroga di sei mesi, e che avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al presidente. Prima della scadenza del suo mandato, il commissario straordinario convoca l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio di gestione.

TITOLO XI

Entrate dell'associazione

Articolo 33 – *Entrate*

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle entrate: quote associative; versamenti effettuati dai fondatori originari; versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione; redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio.

Inoltre, l'associazione potrà essere finanziata da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da entrate derivanti da attività connesse, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo. I fondi sono depositati presso istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio.

Articolo 34 – *Le quote annuali*

Il Consiglio di gestione stabilisce le quote annuali che gli associati devono versare all'associazione. L'adesione ad essa non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È lo stesso facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità. In nessun caso, nemmeno per scioglimento dell'associazione o variazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

TITOLO XII

Libri dell'associazione

Articolo 35 – *Tenuta libri*

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio di gestione e del Collegio dei sindaci nonché del libro degli associati.

TITOLO XIII

Esercizio fiscale e rendiconto economico

Articolo 36 – *Esercizio sociale*

L'esercizio sociale e fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Articolo 37 – *Rendiconto*

L'associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio di gestione predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

TITOLO XIV Avanzi di gestione

Articolo 38 – *Avanzi di gestione*

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 39 – *Impiego degli utili*

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

TITOLO XV Scioglimento e liquidazione

Articolo 40 – *Scioglimento*

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione nominerà un commissario straordinario che devolgerà l'intero patrimonio ad altre associazioni ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 41 – *Varie*

Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile, nonché alle disposizioni del decreto legislativo n. 460/1997. E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Esente da bollo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 460/1997.